

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 3100-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 25 ottobre 2004

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003

**presentato dal Ministro degli affari esteri  
e dal Ministro della difesa  
di concerto col Ministro della giustizia  
col Ministro dell'economia e delle finanze  
e col Ministro delle attività produttive**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 SETTEMBRE 2004

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	6
Disegno di legge .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo tra i Governi della Repubblica italiana e di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa riafferma innanzitutto l'adesione ai principi dettati dalla Carta delle Nazioni Unite. Ha lo scopo di sviluppare la cooperazione bilaterale fra le Forze armate dei due Paesi, nell'intento di consolidare le rispettive capacità militari difensive.

Appare comunque evidente che la sottoscrizione di atti bilaterali va intesa come azione stabilizzatrice di area, di squisita valenza politica, considerati gli interessi nazionali e gli impegni assunti in ambito internazionale tra le parti firmatarie.

Passando brevemente all'illustrazione delle singole disposizioni dell'Accordo, l'articolo 1 fissa il principio della reciprocità su cui si baserà la cooperazione tra i due Paesi e stabilisce che le Parti agiranno in conformità ai rispettivi ordinamenti giuridici vigenti e con gli impegni internazionali assunti.

L'articolo 2 indica i campi in cui sarà sviluppata la cooperazione. In particolare vengono individuati la sicurezza e la politica di difesa; l'industria per la difesa e la politica degli approvvigionamenti; lo scambio ed il transito di materiali ed equipaggiamenti militari; il mantenimento della pace e le operazioni umanitarie; la ricerca e lo sviluppo di armamenti ed equipaggiamenti militari; l'organizzazione delle Forze Armate, la struttura e l'equipaggiamento delle unità militari, la gestione del personale; la formazione-addestramento, la polizia militare, la tutela dell'ambiente ed inquinamento causato dalle attività militari; la medicina militare; la formazione militare; la cultura e la storia militare e, infine, lo sport militare.

Con l'articolo 3 si indicano le forme nelle quali si svilupperà la cooperazione, prevedendo, tra l'altro, incontri tra i Ministri della difesa, i Comandanti in capo, i loro Vice e altri funzionari autorizzati dalle Parti.

L'articolo 4 stabilisce che potranno tenersi periodiche consultazioni dei rappresentanti delle Parti che serviranno a concordare possibili programmi di cooperazione bilaterale tra le rispettive Forze armate. Inoltre, va precisato che la stessa disposizione prevede che, ove ritenuto opportuno, eventuali intese specifiche potranno integrare l'Accordo.

L'articolo 5 prevede la possibilità che le Parti concordino quali debbano essere i settori oggetto di cooperazione nell'ambito del controllo degli armamenti, delle attività relative agli stessi e degli scambi di materiali ed equipaggiamenti; l'articolo 6 regola le visite delle delegazioni ed il loro finanziamento, nonché gli eventuali aspetti sanitari. L'articolo 7 disciplina il risarcimento di eventuali danni. L'articolo 8 attribuisce allo Stato di bandiera il diritto di giurisdizione sul proprio personale che commetta reati inerenti al servizio, nonché altre ben definite fattispecie di reato che minacciano la sicurezza o i beni del Paese d'origine, sul territorio dello Stato ospitante. L'articolo 9 regola il trattamento delle informazioni, documenti e materiali classificati, secondo le norme previste nei due Paesi.

L'articolo 10 sancisce che eventuali divergenze vengano risolte mediante trattative amichevoli. L'articolo 11 regola l'entrata in vigore, la durata e disciplina le modalità di recesso e prevede la possibilità di modificare in qualsiasi momento il presente Accordo.

L'Accordo, prevedendo la giurisdizione a favore dello Stato di bandiera per alcune tipologie di reato compiute sul territorio dello

Stato ospitante, incide sulla legge penale e pertanto l'attuale stesura è stata definita a seguito di parere del Ministero della giustizia.

Si ricorda, in conclusione, che la Serbia e Montenegro è il Paese che offre le maggiori opportunità per la nostra imprenditoria, per via della dimensione del mercato, per le aperture economiche in atto e per il favore con cui la Serbia e Montenegro guarda tradizionalmente all'Italia

Il nostro Paese, dopo la Germania, è il secondo *partner* commerciale (attualmente è il primo importatore ed il secondo esportatore). In Serbia si registra una radicata presenza delle aziende italiane, in particolare nei settori delle infrastrutture-edilizia e delle «*utilities*» (energia, acqua, telecomunicazioni).

Tuttavia, in termini generali, nonostante si sia assistito negli ultimi due anni ad un consolidamento dei processi di pacificazione in atto nella regione, vi sono ancora molte cose da fare per rendere irreversibili i progressi sin qui realizzati. L'assassinio del Primo Ministro serbo Zoran Djindjic, le difficoltà di vari Paesi ad imboccare con deter-

minazione la via delle riforme, le tensioni in Kosovo e nelle aree limitrofe (solo in parte diminuite dal recente avvio del dialogo diretto tra Belgrado e Pristina) dimostrano quanto sia ancora fragile il quadro politico ed istituzionale in molte parti della regione balcanica. Di qui l'esigenza di mantenere i Balcani al centro delle priorità della Comunità internazionale e dell'agenda italiana.

D'altra parte, in ambito europeo ed euro-atlantico, l'Italia sostiene con convinzione i processi in atto nella regione. La stabilizzazione regionale, il rilancio dell'economia, il consolidamento democratico e la lotta al crimine organizzato sono i principali obiettivi del nostro Paese. La prospettiva europea rappresenta uno slancio efficace per promuovere le riforme indispensabili alla modernizzazione dei Paesi dei Balcani occidentali.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MAGNALBÒ)

19 ottobre 2004

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

20 ottobre 2004

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, con i seguenti presupposti;

- che non vi siano ulteriori oneri derivanti dall'Accordo, oltre a quelli espressamente indicati nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, i quali risultano correttamente quantificati nella relazione tecnica;
- che la prima riunione di consultazione in Serbia e Montenegro, di cui all'articolo 3 dell'Accordo oggetto del provvedimento, avvenga in coerenza con la cadenza temporale della rispettiva norma di copertura e che a tali riunioni partecipino cinque funzionari italiani;
- che nel disegno di legge finanziaria per il 2005 restino confermati, in quanto già indicati nelle finalizzazioni riservate alla ratifica degli accordi internazionali, gli accantonamenti di fondo speciale utilizzati per la copertura dei relativi oneri a decorrere dall'anno 2005 e che gli oneri a partire dall'anno 2005 siano riferiti al fondo speciale di parte corrente relativo al triennio 2005-2007.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio dei Ministri di Serbia e Montenegro sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 19 novembre 2003.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 10.225 annui ad anni alterni a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

